



Comune di Pordenone

Prot. n.  **COMUNE DI PORDENONE**
Prot.N. 0074219 / P
Data:07/11/2013 Class:6-7

Ordinanza n. 4 / Settore VI - Ambiente e Mobilità
Pordenone, 6 novembre 2013

OGGETTO: Zona a traffico limitato (ZTL) di Piazzetta Costantini e Zona "30" di Via Rovereto.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VI - AMBIENTE E MOBILITA'

Richiamati:

- l'articolo 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
- gli articoli 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495;

Preso atto:

- della deliberazione della Giunta comunale n. 234 del 10/07/2006, con la quale veniva modificata e ridefinita organicamente la delimitazione della Zona a Traffico Limitato (ZTL) in Pordenone;
- delle successive deliberazioni della Giunta comunale n. 224 del 10/08/2007 e n. 80 del 07/04/2008 con le quali veniva decisa l'ulteriore estensione della stessa e la medesima disciplina per l'accesso e la circolazione dei veicoli a motore vigente nelle aree stradali già precedentemente costituenti ZTL;
- delle ordinanze sindacali n. 24/2006, n. 26/2006, n. 38/2007 e n. 19/2008 con le quali le citate deliberazioni hanno trovato successiva esecuzione;

Rilevato che nelle "Linee Guida" del Piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS), approvate con deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 01/02/2013, si auspica sia l'ampliamento delle ZTL che il diffuso ricorso alle "Zone 30" in alcuni contesti cittadini, quali strumenti per una riorganizzazione e ridisegno dello spazio stradale urbano volti a migliorare la qualità della vita e gli spostamenti dei cittadini residenti a Pordenone;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 134 del 14/06/2013 con la quale è stata decisa l'inclusione nella Zona a Traffico Limitato anche di Piazzetta Costantini, estendendo a tale nuovo ambito la medesima disciplina già vigente nelle aree stradali costituenti l'attuale Zona a Traffico Limitato e pertanto di approvare:

- la delimitazione dell'ambito da assoggettare a Zona a Traffico Limitato (ZTL): Piazzetta Costantini (area perimetrata con colore arancio nella planimetria allegata, quale parte integrante del presente atto);
- l'identificazione dell'ambito da assoggettare a "Zona 30": via Rovereto (area perimetrata con colore blu nella medesima planimetria);

Considerato che:

- la nuova Z.T.L. determinerà una minore presenza dei veicoli a motore favorendo la connessione pedonale tra largo San Giorgio e piazza Risorgimento e genererà ricadute molto favorevoli sulla collettività in termini di sicurezza, salute dei cittadini e più in generale di accresciuta vivibilità e controllo;



- la funzione di salvaguardia dell'utenza debole nonché l'effetto di accresciuta vivibilità dell'area saranno ulteriormente amplificati con l'introduzione della "Zona 30" lungo via Rovereto che è adiacente alla nuova ZTL;
- l'utilizzo sinergico di ZTL e "Zona 30", nel contesto urbano di che trattasi, risponde ad una precisa strategia politica volta al miglioramento dell'ambiente urbano e della sua vivibilità, sulla quale il traffico motorizzato esercita una influenza decisiva;

Ritenuto:

- che sia prioritaria l'adozione di tale strategia all'interno del seguente contesto urbano unitario: via Rovereto e Piazzetta Costantini, così come individuato nella allegata planimetria;
- che la sua viabilità interna non sia interessata da traffico di attraversamento, ma solamente da traffico di accesso alle residenze e ai servizi di base;
- che ZTL e "Zona 30", opportunamente combinate, possano essere utilizzate a suffragio del modello di mobilità sostenibile proposto con le citate "Linee Guida" del PUMS e siano propedeutiche alla riduzione delle velocità veicolari e servano a promuovere forme di mobilità più sostenibile (bici e pedoni);

Ravvisata la necessità di adottare:

- particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni, dei residenti e dell'ambiente;
- per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, i provvedimenti meglio specificati nel dispositivo;

Accertato che la suddetta strada non costituisce itinerario preferenziale dei veicoli normalmente impiegati per servizi di trasporto pubblico, servizi di soccorso o di pronto intervento;

Visto l'articolo 42 del D.L.vo 30 aprile 1992 n.285 ed articolo 179 del Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

con decorrenza immediata

1. l'inclusione di Piazzetta Costantini nella Zona a Traffico Limitato dell'area centrale del territorio comunale come da planimetria allegata alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 14/06/2013;
2. in tale ambito la circolazione dei veicoli autorizzati o per i quali vi è deroga alla limitazione rimarrà disciplinata a doppio senso di circolazione con direzione nord-sud lungo il sedime stradale localizzato a nord e ad ovest della piazzetta alberata;
3. al nuovo tratto stradale sono estese le medesime discipline circolatorie, derogatorie ed autorizzative già vigenti nelle aree stradali costituenti la Zona a Traffico Limitato istituita mediante i precedenti provvedimenti richiamati in premessa;
4. l'istituzione del "limite massimo 30 Km/h" lungo via Rovereto con posizionamento di idonea segnaletica verticale in prossimità degli accessi da via Santa Caterina e da Viale Trento e, analogamente, "fine limite massimo 30 Km/h" con posizionamento di idonea segnaletica verticale in corrispondenza delle confluenze di via Rovereto nelle medesime vie.

DISPONE

che la ditta SECOM Costruzioni Srl con sede a Verona in via Rovereto 11, realizzatrice degli interventi di esecuzione della segnaletica stradale, provveda all'esecuzione della segnaletica stradale attuativa della presente ordinanza;

REVOCA

tutte le disposizioni in contrasto con la presente ordinanza.

DEMANDA

agli organi di polizia, di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285, l'onere di fare rispettare la presente ordinanza;

DISPONE INOLTRE

che la presente ordinanza:

- venga trasmessa:
 - alla Prefettura di Pordenone, Ufficio Territoriale di Governo;
 - al Comando Polizia Municipale;
 - al Comando Vigili del Fuoco;
 - alla Provincia di Pordenone;
 - alla società Gea spa;
 - al Settore V - Assetto del Territorio;
- sia resa nota ai cittadini interessati mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale on-line e inserimento sul sito internet dell'Amministrazione comunale (indirizzo: www.comune.pordenone.it);

AVVERTE

che chiunque ne abbia interesse, come previsto dall'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza potrà proporre:

- ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. Friuli Venezia Giulia, entro il termine di 60 giorni, dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Pordenone;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro il termine di 120 giorni, dalla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio comunale;
- entro 60 gg., da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica stradale ed in relazione alla natura dei segnali apposti, all'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in applicazione del disposto dell'art. 37, comma 3° del D.L.vo 30/04/1992 n. 285 N.C.d.S., con le modalità previste dall'art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e succ. modifiche ed integrazioni.

Pordenone, 6 novembre 2013

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VI - AMBIENTE E MOBILITA'

Arch. Federica BRAZZAFOLLI



All.to: *planimetria*

